

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE

Il giorno 10 marzo 2011 in Bologna si sono incontrate le Parti Sociali dell'Emilia Romagna CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL.

Premesso che

Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali, regionali ed aziendali di lavoro applicati presso le imprese e datori di lavoro aderenti al Sistema di rappresentanza di CNA-CONFARTIGIANATO-CASARTIGIANI-CLAAI del territorio dell'Emilia Romagna sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, regionale o territoriale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali, aziendali di lavoro applicati (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 – 2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Regione Emilia Romagna.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU, laddove presente, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

CNA

CGIL

CONFARTIGIANATO

CISL

CASARTIGIANI

UIL

CLAAI

**INTERPRETAZIONE ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE DEL 10 MARZO
2011**

In relazione all'accordo interconfederale Regionale siglato da CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, il giorno 10 marzo 2011 le Parti sono a definire che quanto sottoscritto in materia di tassazione agevolata sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività per il periodo di imposta 2011 è da applicarsi, con le medesime modalità previste dall'accordo stesso, anche a tutti i lavoratori delle imprese che applicano contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle Parti firmatarie il sopraccitato accordo.

Bologna 6 Aprile 2011

Letto, confermato e sottoscritto

CNA



CGIL



CONFARTIGIANATO



CISL



CASARTIGIANI



UIL



CLAAI

